

Deliberazione della Giunta Comunale nr. 114 del 03.06.2016

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI STIPULATA IN DATA 04.03.2016 TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (APAC) E LA SOCIETÀ TRENTA S.P.A.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), in vigore dal 1° gennaio 2016, contiene disposizioni per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata ed il conseguimento di maggior economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi;
- il comma 494 modifica l'art. 1, comma 7, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), rafforza la regola per cui, nelle categorie merceologiche menzionate, telefonia fissa e mobile, carburanti extra-rete e rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco ISTAT) a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, sono tenute ad avvalersi delle convenzioni o degli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP o dalla centrale di committenza regionale (nel nostro caso APAC) ovvero ad esperire autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione (gare telematiche o mercato elettronico);
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 619 del 23.03.2012, è stato approvato, con decorrenza 31.03.2012, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC), struttura subentrata alla precedente Agenzia per i Servizi, ed articolata a sua volta in due strutture: Servizio Contratti e approvvigionamenti e Servizio Appalti;
- in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della L.P. 19.07., n. 23, l'art. 39 bis della L.P. 16.06.2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come modificato da ultimo dall'articolo 29 della legge provinciale 27 dicembre 2012, a. 25, ha disposto che l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 bis della legge provinciale n. 3/2006, operando come centrale di committenza;
- con decorrenza 04.03.2016 è attiva la nuova convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, per le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della Provincia di Trento (tra cui Comuni e Comunità) e/o per gli altri enti e Società legittimate (ai sensi dell'art. 39 bis, commi 3 e 3 bis, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3), stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) e la Società Trenta S.p.a., risultata aggiudicataria della relativa gara, e quindi tale convenzione subentra alla precedente fin qui operante in regime di proroga;
- i singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nella medesima convenzione;

Considerato che l'adesione alla convenzione in oggetto:

- oltre a consentire un indubbio vantaggio economico ed evitare il ricorso ad impegnative procedure amministrative, porrebbe al riparo l'Amministrazione dal profilarsi di eventuali danni erariali ravvisabili nell'ipotesi di maggiori oneri da sostenersi per la fornitura dell'energia elettrica;
- garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa posti dall'art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2013, n. 95;

Condiviso il vantaggio, sia in termini finanziari, che in termini procedurali ed operativi, derivante per questo Comune dall'adesione alla convenzione in oggetto;

Preso atto della Convenzione tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Trenta S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta in data 03 marzo 2016;

Ritenuto quindi, per tutte le considerazioni fin qui svolte e senza indugio, di aderire alla "Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi" sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e la Società Trenta S.p.a. in data 04.03.2016, provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti;

Ritenuto altresì sussistere, in considerazione dell'urgenza di poter completare tutti gli adempimenti procedurali relativi al presente provvedimento nel più breve tempo possibile, i presupposti di cui all'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR 01.02.2005 n. 3/L.;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR 01.02.2005 n. 3/L, così come da ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15.12.2015 n. 31, i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal responsabile dell'istruttoria e dal sostituto del responsabile del servizio finanziario, il quale

contestualmente attesta anche la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con DPReg 01.02.2005 n. 4/L;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto l'art. 26 della L. 488/99 e s.m;

Visto l'art. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;

Visto lo statuto comunale vigente;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di aderire, per quanto esposto in premessa, alla nuova “*Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi*”, tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Trenta S.p.a. sottoscritta in data 03 marzo 2016;
2. Di dare atto che:
 - il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle amministrazioni contraenti a fornire energia elettrica nella misura richieste dalle medesime con gli ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di 200 GWh;
 - la convenzione tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Trenta S.p.a. scade dopo 12 mesi salvo l'esaurimento del quantitativo massimo fissato, eventualmente incrementato previa sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione;
 - le singole forniture, che devono essere attivate nel periodo di validità della convenzione, decorrono dalla data di attivazione delle stesse, possono durare fino ad un massimo di 12 mesi e comunque scadono dopo 3 mesi dalla scadenza della convenzione;
 - la spesa conseguente al presente provvedimento, configurabile quale contratto di somministrazione, trova imputazione sui pertinenti interventi/capitoli del bilancio di previsione corrente;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Patrimonio (in sostituzione Responsabile Affari Generali) tutti gli adempimenti conseguenti relativi all'attivazione della fornitura in argomento;
4. **di dare atto che** la spesa conseguente al presente provvedimento, quantificata presumibilmente in € 100.000,00 annui trova imputazione sugli interventi di bilancio relativi alle utenze di riferimento;
5. Di precisare che:
 - al rapporto instaurato con la ditta incaricata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali ed il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti da detto Codice;
 - si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.;
6. Di dichiarare il presente provvedimento, per le motivazioni esposte in premessa, con voti favorevoli unanimi, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;
7. Di comunicare copia della presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'albo, ai **Capigruppo Consiliari** ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L.
8. Di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento **è ammesso ricorso** in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di **aggiudicazione di appalti** si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.